



 **AGENZIA DEL DEMANIO**

Direzione Regionale Marche

Ancona, data del protocollo

## **DETERMINA A CONTRARRE**

**Oggetto: Sisma 2016 – O.C.S.R. n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alle indagini e rilievi preliminari (comprese la relazione geologica e la verifica preventiva dell'interesse archeologico), valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da restituire in modalità BIM, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per interventi di adeguamento sismico, parziale demolizione con ricostruzione e ampliamento degli immobili sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Camerino (MCB0414). CIG: 8685116075 CUP: G11I8000110001**

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO**

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30/08/2019; nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione n. 85 prot.n. 2019/1537/DIR, vista anche la comunicazione organizzativa n. 17 del 01/08/2018,

#### **Visti:**

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2017 recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”* ed i successivi provvedimenti con i quali sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza;
- l'*“Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”*



del 02/02/2021 sostitutivo di quello siglato il 28/12/2016 dal Commissario del Governo per la Ricostruzione post sisma 2016, il Presidente dell'ANAC e l'A.D. di Invitalia;

- il Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2016, nonché da ultimo il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.02.2020 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione", con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di seguito decreto legge;
- l'art. 3 dell'Ordinanza n. 56/2018 del C.S.R. che individua gli interventi definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto;
- l'art. 4, comma 3, lett. b), dell'Ordinanza n. 56/2018 del C.S.R. che prevede il conferimento di appositi incarichi per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo;
- l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 56/2018 del C.S.R. che individua gli immobili sui quali effettuare gli interventi definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto;
- l'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/2020 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 comma 2 del Codice degli Appalti Pubblici, D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, Codice) e le Linee Guida ANAC che stabiliscono il principio per cui ogni contratto dell'amministrazione pubblica deve essere proceduto da una determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici;
- l'art. 23, comma 3, del Codice sui livelli della progettazione e l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
- il Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- l’art. 3, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell’11/07/2017 in materia di qualificazione dei professionisti e criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche;
- l’art. 32 del D.L. 189/2016 recante “Controllo dell’ANAC sulle procedure del commissario straordinario”, il quale prevede che per gli interventi di cui all’art.14 del decreto medesimo, si applica l’art.30 del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1);
- l’art. 1, co. 3 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, così come modificato dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, che prevede che “fino al 31 dicembre 2021 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’art. 133 co. 8 del d. lgs. 50/2016 n. 50 per i settori speciali;
- l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia nella prevenzione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 (Codice Etico);
- il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia;
- la Convenzione acquisita al prot. n. 1748 del 10/03/2021 dell’Agenzia del Demanio, tra il Direttore regionale per le Marche dell’Agenzia del Demanio e il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile delle Marche relativa all’esecuzione dell’intervento di adeguamento sismico e ampliamento dell’immobile dello Stato sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco sito nel territorio del Comune di Camerino (MC);
- l’art. 1, co. 4, dell’Ordinanza commissariale n. 56/2018 attribuisce all’Agenzia del Demanio il ruolo di soggetto attuatore ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. d) del D.L. 189/2016 per la realizzazione degli interventi post sisma 2016;

**Considerato:**

- che l’opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- che l’intervento relativo all’immobile sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Camerino (codice bene: MCB0414) rientra nell’Elenco unico di cui all’Allegato 1 dell’O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020 e risulta ricompreso nel secondo programma di interventi di ricostruzione e ripristino delle opere pubbliche di cui all’art. 1

dell'Ordinanza 56/2018 e qualificato di "importanza essenziale" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3-bis.1 del D.L. 189/2016;

- che secondo le schede AeDES l'edificio principale (palazzina uffici) è risultato di tipo "B – edificio temporaneamente inagibile ma agibile con interventi di pronto intervento", redatta in data 02/10/17 (squadra 1505 scheda n.004). L'edificio accessorio (autorimessa) è risultata di tipo "B – edificio temporaneamente inagibile ma agibile con interventi di pronto intervento", redatta in data 24/10/17 (squadra 2180 scheda n.001).
- che con ordinanza sindacale n. 454 del 03/07/2018 è stata dichiarata l'inagibilità degli immobili;
- che l'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/017, 33/017, 37/017, 56/018, 64/018 e 86/020 e ss.mm.ii., risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- che le risorse necessarie per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento di adeguamento sismico e contestuale ampliamento, nonché per gli adempimenti derivanti dalla stessa, trovano copertura a valere sugli importi stanziati con l'Ordinanza n. 56 del 2018 (euro 3.949.847,74) per quanto concerne l'adeguamento sismico, mentre la quota residua (euro 615.000,00), relativa all'ampliamento, rimane interamente a carico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e trova copertura a valere sugli appositi stanziamenti del capitolo 7313 PG01 del bilancio statale – stanziamento 2021;
- con nota prot. 35090 del 23/05/2019 acquisita al protocollo dell'Agenzia al n. 3732 del 23/05/2019, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, relativamente all'adeguamento sismico, ha comunicato l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda trasmessa dal RUP, per la Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.) e ha convalidato l'importo richiesto pari ad € 3.949.847,74 per l'intervento "Lavori di adeguamento sismico della sede del distaccamento provinciale del Comando Vigili del fuoco di Camerino" – ID 5323;
- che tali interventi sono stati individuati "di importanza essenziale", ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016 e dell'art. 3 dell'Ordinanza del C.S. n. 56/2018;
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 14, comma 4-bis del decreto legge 189/2016 recita *"Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della*

*necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto.”;*

- che, data la specificità e peculiarità degli interventi, nonché l'indisponibilità di personale tecnico interno, già impegnato in altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione, per l'espletamento del servizio di che trattasi è indispensabile ricorrere alla progettazione esterna, all'uopo selezionando professionisti di adeguate competenze ed esperienze;
- al fine di procedere alla realizzazione dell'intervento in argomento, con nota prot. n. 2021/2040/DRM del 17/03/2021, l'ing. Elisa Rossini è stata nominata Responsabile Unico della procedura in oggetto in sostituzione dell'ing. Marina Borsella;

#### **Tenuto conto che:**

- l'art. 2, comma 2, del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, dispone che per l'affidamento dei contratti pubblici concernenti SIA di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, le stazioni appaltanti procedono mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del Codice o il dialogo competitivo di cui all'art. 64 del medesimo Codice per i settori ordinari, e di cui agli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto Semplificazioni;
- l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico come sotto dettagliata, comprensiva del servizio opzionale, computato secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), al netto di Iva e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari ad € 592.407,65 ed è, pertanto, superiore alla soglia comunitaria prevista per l'affidamento dei servizi/forniture dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 4, commi 4, dell'O.C.S.R. n. 56/2018 dispone che "In aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 157 del medesimo decreto legislativo.”;
- è possibile procedere all'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 157, comma 1, dell'art. 95 comma 3 lett. b) ed art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. mediante procedura aperta, tra operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all'ingegneria e all'architettura;
- l'art. 3, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 109/2020, recita "*Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro*

*il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55.”;*

- ai fini della realizzazione dell'intervento, il RUP, con D.I.P. prot. 2021/3239/DRM, ha ritenuto possibile omettere, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, considerato il livello di dettaglio raggiunto con i documenti progettuali già redatti, rimettendo la precisazione degli elementi previsti per il livello omesso alle successive fasi di progettazione poste a gara;
- ai sensi dell'art. 5 del citato DM e dell'art. 23, comma 13 del Codice è richiesta l'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo in modalità "Building Information Modeling" (BIM);
- considerata l'unicità della fase progettuale e la necessità di garantire la funzionalità, l'omogeneità, la fruibilità e la fattibilità del servizio, non è prevista la suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51 del D. lgs. 50/2016;
- i contenuti del servizio sono stati dettagliati nel Capitolato tecnico-prestazionale e relativi allegati A ("*Documento Preliminare alla Progettazione*"), B ("*Determinazione del Corrispettivo*") e nel Capitolato "*BIMSM – Specifica Metodologica*", predisposti dal RUP;
- i tempi di esecuzione per le attività propedeutiche di rilievo, indagini, verifiche di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, progettazione definitiva ed esecutiva e CSP sono stati stimati in complessivi 180 giorni, fatti salvi eventuali necessari adeguamenti successivi del progetto definitivo/esecutivo e la tempistica della opzionale Direzione lavori e CSE da definire sulla base dei tempi determinati per l'appalto dei lavori;
- vi è la necessità di articolare l'affidamento attraverso un'esecuzione di un servizio c.d. principale, consistente nell'espletamento delle attività preliminari e progettuali e di un servizio "opzionale" inerente le attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; siffatta riserva è in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione del servizio;
- le attività di carattere opzionale saranno in ogni caso consentite solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 2018 e potranno essere affidate dalla Stazione Appaltante senza una nuova procedura di gara;
- rispetto a tale ultima previsione, qualora la Stazione appaltante non esercitasse la suddetta facoltà di affidamento opzionale, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa;

- l'importo complessivo a base di gara, compreso il servizio opzionale, al netto di Iva e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari ad € 592.407,65 (euro cinquecentonovantaduemilaquattrocentosette/65), di cui € 1.001,51 (euro milleuno/51) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.765,58 (euro duemilasettecentosessantacinque/58) quali costi della manodopera, ed è così suddiviso:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
A) RILIEVI E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI INDAGINE	€ 54.089,63
B) PROGETTAZIONE DEFINITIVA +CSP	€ 155.813,78
C) PROGETTAZIONE ESECUTIVA +CSP	€ 121.556,61
<b>AMMONTARE APPALTO PRINCIPALE €</b>	<b>€ 332.461,53</b>
D) ESECUZIONE DEI LAVORI +CSE+ALTRE ATTIVITA'	€ 259.946,12
<b>AMMONTARE APPALTO OPZIONALE €</b>	<b>€ 259.946,12</b>
<b>Importo totale a base di gara (A+B+C+D) €</b>	<b>€ 592.407,65</b>
di cui Costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	<b>€ 1.001,51</b>
di cui Costi della manodopera	<b>€ 2.765,58</b>
<b>Importo soggetto a ribasso</b>	<b>€ 591.406,14</b>

- l'importo così quantificato rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato a corpo per l'espletamento di tutte le attività previste per il servizio richiesto;
- per l'esecuzione dell'appalto vengono prescritte le professionalità minime individuate dal Rup nel Capitolato prestazionale ed in possesso degli anni di iscrizione all'Albo, dei titoli, delle abilitazioni e certificazioni meglio descritti nel Disciplinare di gara allegato;
- Come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, con riferimento alle prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali e le prove su terre e rocce, il prelievo dei campioni sulle strutture esistenti e l'esecuzione di tutte le prove devono essere effettuati a cura di Laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001, con contestuale possibilità di ricorrere al c.d. *subappalto necessario* ovvero di associare stabilmente

alla compagine del Raggruppamento un soggetto di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale;

- In ragione delle diverse indagini previste per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, è ammessa la possibilità per gli operatori economici di cui all'art. 46 del Codice di associare stabilmente alla compagine del raggruppamento soggetti di cui all'art. 45 del Codice stesso, limitatamente all'esecuzione delle indagini di cui all'art. 31 comma 8 (del D.Lgs 50/2016);
- in considerazione della previsione - ai fini dei requisiti di idoneità professionale del gruppo di lavoro - dell'archeologo, quale soggetto deputato alla verifica preventiva di interesse archeologico e la redazione della relazione archeologica, nonché in ragione della normativa vigente e della natura delle specifiche attività di competenza dell'anzidetta professionalità, è stata ammessa la possibilità di associare stabilmente alla compagine del raggruppamento anche i soggetti di cui all'art. 45 del D. lgs. 50/2016, che siano in grado di garantire la professionalità richiesta (in possesso della Laurea Quinquennale o Specialistica, con successiva specializzazione o dottorato in Archeologia, e dei requisiti di cui alla I Fascia per esercitare le attività previste dal D.M. 244/2019) e limitatamente all'attività in questione;
- ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge 189/2016, ai fini dello svolgimento in forma integrata e coordinata di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione pubblica e privata è richiesta, per i soggetti di cui all'art. 45 del Codice Appalti, l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla Struttura di missione e denominata Anagrafe antimafia degli esecutori;
- ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legge 189/2016, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, sono stati stabiliti i criteri di qualificazione dei professionisti abilitati mediante istituzione di un "elenco speciale" adottato dal Commissario Straordinario;
- fra i requisiti generali di partecipazione e di idoneità professionale sono richiesti, oltre all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, al possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263, l'iscrizione nell'Anagrafe Antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto legge n. 189 del 2016 per i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016, per i soggetti deputati all'esecuzione prove di laboratorio su terre e rocce e indagini di tipo distruttivo sui materiali i Requisiti di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001, l'iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto medesimo per tutti i professionisti, nonché il non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017;
- ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, è richiesto agli operatori economici un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, riferito ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un valore pari al doppio dell'importo posto a base di gara.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della rilevanza e della delicatezza degli stessi in quanto



necessari alla gestione e programmazione di interventi da eseguirsi su immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle condizioni strutturali degli stessi. Il presente requisito viene quindi richiesto al precipuo fine di valutare l'affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dei servizi da espletare, funzionali alla realizzazione di interventi di adeguamento sismico di immobili destinati ad uso governativo e quindi sedi di Amministrazioni dello Stato, anche strategiche.

- per quanto concerne invece i requisiti di capacità tecnico-organizzativa gli stessi sono stati individuati dal RUP nel rispetto delle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria, declinandoli in relazione alle categorie/ID Opere oggetto dell'intervento da affidare, come meglio esplicitato nei documenti di gara;
- il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 3, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 2 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria" sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE		RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
a)	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	Schede descrittive (A1, A2, A3, A4)	Valutazione qualitativa	Pa = 50
b)	Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta	Relazione tecnica e offerta di gestione informativa (OGI)	Valutazione qualitativa	Pb = 35
c)	Ribasso percentuale unico	Offerta economica	Valutazione quantitativa	Pc = 10
CRITERIO PREMIANTE CAM		RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
d)	Criterio premiante CAM ai sensi del DM 11/10/2017	Certificazione (presente all'interno della struttura operativa minima) secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente	Presenza certificazione	Di = 5
<b>TOTALE</b>				<b>100</b>

- in virtù della specificità dei servizi richiesti è ammesso il subappalto nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto e alle condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del D.lgs. 50/2016;
- vi è la possibilità di avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 133, comma 8 del Codice, così come disposto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32,

convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, come richiamato dall'art. 3, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 109/020, in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte tecniche e le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, quindi di procedere con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica oltre che nei confronti del migliore offerente, anche del secondo della graduatoria provvisoria e, in ogni caso, di una percentuale minima pari almeno al 10% dei concorrenti ammessi, dettagliando la relativa disciplina nei documenti di gara;

- in sede di presentazione della CIR relativi all' intervento oggetto della presente procedura, mediante la piattaforma Sismapp la Stazione Appaltante ha manifestato all'USR l'intenzione di non avvalersi della procedura accelerata, di cui all'art. 14 comma 3 bis, e che tale dichiarazione è intesa dalla Regione Marche quale opzione declaratoria di non avvalersi della procedura acceleratoria da parte del soggetto attuatore e che la stessa ha ritenuto opportuno ricorrere invece ad ulteriori deroghe consentite dal D.L.189/2016 che garantiscono velocizzazione e semplificazione della procedura e al tempo stesso qualità dei lavori e diminuzione delle possibilità di varianti in corso d'opera;
- l'Ufficio Speciale della Ricostruzione ha trasmesso parere positivo sui CIR relativamente alla verifica di congruità dei costi;
- con nota acquisita al protocollo al n. 3053 del 13/04/2021, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Sisma 2016 della Regione Marche ha trasmesso il parere favorevole di legittimità della presente procedura rilasciato dall'ANAC ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 56/2018, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nel suddetto art. 32, comma 1, e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima sottoscritto tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia;
- per effetto della delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020, pubblicata in G.U. n. 37 del 13/02/2021, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;
- ai sensi dell'art 2, comma 1, del decreto Semplificazioni, l'aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con la pubblicazione del bando di gara;
- ai sensi dell'art. 4 comma 5 dell'Ordinanza n. 56/2018, per la formulazione delle offerte nei documenti di gara è previsto un termine non superiore a 30 giorni;

#### **DETERMINA**

- di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di indire per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice e art. 2 co. 2 del DL 16 luglio 2020 n. 76, conv. in L. 11 settembre 2020 n. 120, per l'affidamento dei servizi relativi alle indagini e rilievi

preliminari (comprese la relazione geologica e la verifica preventiva dell'interesse archeologico), valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da restituire in modalità BIM, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per interventi di adeguamento sismico, ricostruzione e ampliamento degli immobili sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Camerino (MCB0414);

- di prevedere che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'O.C.S.R. n. 56/018, l'esecuzione delle prestazioni professionali opzionali di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione potranno essere affidate al soggetto aggiudicatario, alle condizioni economiche offerte in sede di gara;
- che la procedura verrà articolata nelle modalità esplicitate nelle premesse;
- di quantificare l'importo complessivo dell'appalto in € **592.407,65** (euro cinquecentonovantaduemilaquattrocentosette/65), di cui € 1.001,51 (euro milleuno/51) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.765,58 (euro duemilasettecentosessantacinque/58) quali costi della manodopera, suddiviso come segue:
  - il valore del contratto principale ammonta a complessivi € **332.461,53** (euro trecentotrentaduemilaquattrocentosessantuno/53) al netto di IVA e oneri previdenziali, di cui € 1.001,51 (euro milleuno/51) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.765,58 (euro duemilasettecentosessantacinque/58) quali costi della manodopera;
  - il valore del contratto opzionale ammonta a complessivi € **259.946,12** (euro duecentocinquantanovemilanovecentoquarantasei/12), al netto di IVA e oneri previdenziali, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Elisa Rossini, la quale ha reso la dichiarazione circa la insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- di omettere, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice, il livello di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, rimettendo la precisazione degli elementi previsti per il livello omesso alle successive fasi di progettazione poste a gara;
- ai sensi dell'art. 5 del DM 560/2017 e dell'art. 23, comma 13 del Codice, che l'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo sarà effettuato in modalità "Building Information Modeling" (BIM);
- di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice, secondo i criteri e i relativi fattori ponderali e gli elementi di valutazione individuati sulla base delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto, come specificati nella documentazione di gara;
- di approvare il bando di gara, il Disciplinare di gare con i relativi allegati di gara (in cui vengono espresse le modalità di individuazione degli operatori economici da consultare, di partecipazione e selezione e svolgimento della gara), il Capitolato

tecnico-prestazionale e Capitolato “*BIMSM - Specifica Metodologica*” contenenti talune indicazioni essenziali per l’esecuzione del contratto;

- di dare atto che l’appalto sarà finanziato, in quota maggioritaria (per euro 3.949.847,74) attingendo al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, come previsto dall’art.11 dell’Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, e per la restante parte (per euro 615.000,00) dal Ministero dell’Interno-Dipartimento VVF;
- che in caso di ricezione di un numero di offerte pari o superiori a 10, la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della L. 55 del 14 giugno 2019 e art. 133. Co. 8, del D. Lgs. 5072016, che consente di esaminare le offerte prima della verifica della idoneità dei concorrenti;
- che i tempi assegnati per l’esecuzione delle attività propedeutiche di rilievo, indagini, verifiche di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, progettazione definitiva ed esecutiva e CSP sono pari a 180 giorni;
- che il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall’art. 32 comma 14 del Codice e che sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso;
- di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 72 del Codice e a quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 (G.U. 25/01/2017) emanato ex art. 73 comma 4 del Codice, ossia pubblicando sulla GUCE, sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e locale;
- di procedere ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Codice alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia del demanio, nonché alle pubblicazioni obbligatorie di cui agli artt. 72 e 73 del Codice;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace;

Il Direttore Regionale  
Giuseppe Tancredi

